



Deliberazione di Consiglio Comunale Numero 9 del 29/02/2024

Oggetto: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2024 – INTRODUZIONE ALIQUOTA AGEVOLATA A FAVORE DEGLI IMMOBILI LOCATI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA REGIONALE DENOMINATO “PATTO PER LA CASA”

L'anno 2024 addì 29 del mese di Febbraio alle ore 21:05 nella sala consiliare sita a Viano in Via S.Polo, 1, con parte dei Consiglieri in presenza ed altri in videoconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta è stata convocata in modalità mista (possibilità di partecipare in videoconferenza ed in presenza)

All'appello risultano :

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Cognome e Nome	Qualifica	Presente
BORGHI NELLO	Sindaco	SI	FRIGGIERI VERUSCA	Consigliere	SI
BAGNI ELISA	Consigliere	SI	PREDIERI FEDERICO	Consigliere	AG
CONSOLINI STEFANO MASSIMILIANO	Consigliere	SI	MORI LAURA	Consigliere	SI
CAMPANI PATRICK	Consigliere	SI	GUIDETTI MATTEO	Consigliere	SI
GUIDETTI MONIA	Consigliere	SI	BENEVELLI ALESSANDRO	Consigliere	AG
SPLENDORE ROSALIA	Consigliere	SI	FERRARI MAURIZIO	Consigliere	SI
FERRARI MAURO	Consigliere	SI			

Assiste Il Vice Segretario Comunale Cristina Ghidoni. La quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Vice-Segretario dopo avere fatto l'appello prende atto che il Consigliere Comunale Patrick Campani partecipa alla seduta consiliare in modalità “a distanza”

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Nello Borghi assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Vengano designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg:
BAGNI ELISA, SPLENDORE ROSALIA, FERRARI MAURIZIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco cede la parola all'Assessore Mauro Ferrari che illustra l'argomento iscritto all'O.D.G.;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020), art.1, che al comma 738 stabilisce che *“a decorrere dall’anno 2020 l’Imposta unica comunale di cui all’art. 1, c. 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI); l’Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, della L. 160/2019 che disciplinano le aliquote dell'imposta:

- comma 748 che dispone che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e le relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento stabilendo che i comuni possono con deliberazione del Consiglio Comunale, aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 750 che stabilisce che l'aliquota di base per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133, del 26 febbraio 1994, è pari allo 0,1 per cento e che i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- comma 752 che individua l'aliquota di riferimento per i terreni agricoli, fissandola allo 0,76 per cento, i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o ridurla fino all'azzeramento;
- comma 753 che dispone che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 è riservata allo Stato e che i Comuni, sempre con delibera consiliare, hanno la facoltà di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- comma 754 che disciplina l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, fissandola nella misura dello 0,86 per cento con la possibilità data ai Comuni, con atto del Consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 756 della medesima legge n.160 a decorrere dall'anno 2021 i Comuni, in deroga all'art. 52 del D.L. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 754 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa elaborazione di un prospetto che forma parte integrante della deliberazione, redatto accedendo all'applicazione disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, pena l'inidoneità della delibera a produrre i suoi effetti, come confermato dalla Risoluzione del Dipartimento dell'Economia e delle Finanze n.1/2020;

VISTO il decreto del MEF del 7 luglio 2023 che individua le fattispecie in base alle quali Comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e stabilisce le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze del relativo prospetto ;

RICHIAMATO il Decreto Legge n.132/2023, convertito con Legge di conversione n.170 del 27 novembre 2023 con cui si posticipa al 2025 l'obbligo per i comuni di elaborare il Prospetto delle aliquote IMU utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, come disposto dall'art. 6-ter del dl n. 132 del 2023;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 777, della legge 160/2019, conferma con riferimento alla nuova IMU la potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, degli enti locali di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997;

VISTO il vigente Regolamento di disciplina dell'IMU approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 22 giugno 2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 21 dicembre 2023, esecutiva a norma di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2024-2026 e i relativi allegati;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 21 dicembre 2023 con la quale sono state approvate per l'anno 2024 le aliquote dell'Imposta municipale propria che si richiamano integralmente;

VISTA La Delibera di Giunta regionale Emilia Romagna n. 2115 del 13/12/2021 avente ad oggetto: *"Patto per la Casa Emilia Romagna – Avvio del Programma"* con la quale la regione promuove un programma "casa" con il duplice obiettivo, da un lato di favorire l'immissione di nuovi alloggi sul mercato della locazione attraverso il riuso del patrimonio abitativo non utilizzato e dall'altro di incentivare la formazione di soggetti in grado di gestire la locazione di detti alloggi;

PRESO ATTO che:

- il Programma regionale denominato PATTO PER LA CASA è un'opportunità per dare impulso e respiro ad un mercato delle locazioni molto in crisi, principalmente a causa della poca fiducia dei proprietari di immobili sfitti nei confronti della solvibilità degli inquilini;
- il Patto per la casa ha la finalità di incentivare l'utilizzo degli alloggi sfitti per rispondere ai bisogni abitativi di una fascia di popolazione che non riesce a sostenere i costi elevati degli affitti del mercato libero, ma che riuscirebbe a far fronte all'impegno economico delle locazioni di un mercato calmierato;

PRESO ATTO che la Regione Emilia Romagna con DGR n. 1686 del 10/10/2022 avente ad oggetto: *"Approvazione Regolamento Attuativo "Programma Patto per la Casa"* stanziava risorse da distribuire ai Comuni che aderiranno al Programma al fine di favorire l'immissione di ulteriori alloggi sul mercato della locazione a canone calmierato e sostenere i proprietari con fondi dedicati a piccoli interventi manutentivi ordinari o straordinari, spese legate alla stipula del contratto di locazione oltre a garanzie del pagamento dei canoni da parte degli inquilini;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 5 del 12/01/2023 che ha approvato lo schema di convenzione con Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) di Reggio Emilia per la gestione, periodo dal 15/01/2023-14/01/2028, del patrimonio abitativo di proprietà dei Comuni facenti parte dell'Unione Tresinaro Secchia, o nella loro disponibilità, costituito da alloggi destinati all'edilizia residenziale pubblica e sociale, ai sensi della L.R. 24/01;

VISTA la Deliberazione n. 2 del 16/01/2024 di Giunta dell'Unione Tresinaro Secchia, di cui

il Comune di Viano fa parte insieme ai comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Scandiano e Rubiera, avente ad oggetto Protocollo d'intesa per individuare l'agenzia per la locazione per la realizzazione del programma regionale denominato Patto per la Casa, sottoscritto con rep. 265/2024, che individua ACER di Reggio Emilia come agenzia per l'attuazione del programma in oggetto nel territorio dell'Unione Tresinaro Secchia ;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 7 del 13/02/2023 con la quale l'Unione Tresinaro Secchia approva la Convenzione con Acer per la gestione del programma regionale ed il Regolamento attuativo locale, necessari per l'adesione al programma regionale Patto per la Casa ;

PRESO ATTO che lo stesso Programma regionale prevede che i Comuni dell'Unione Tresinaro Secchia dovranno impegnarsi ad aumentare le agevolazioni fiscali per i proprietari che utilizzeranno questo strumento;

DATO ATTO che i Comuni dell'Unione Tresinaro Secchia relativamente alle agevolazioni fiscali richieste dal programma regionale, si impegnano con gli opportuni atti, a ridurre il costo dell'IMU ai proprietari che aderiranno al Programma Patto per la Casa ;

RICHIAMATO in particolare l'Art 3 – Ruolo dell'Unione Tresinaro Secchia - del regolamento attuativo locale, in cui è contenuta la previsione da parte dei Comuni di una specifica aliquota IMU di favore, per gli alloggi resi disponibili al Programma, da parte dei Comuni aderenti, ulteriormente ridotta rispetto a quella applicata alla locazione a canone concordato da prevedere nei relativi atti comunali ;

CONSIDERATO che la delibera di Consiglio comunale n.55/2023 sopra citata NON prevedeva agevolazioni a carico dell'Ente per le abitazioni e relative pertinenze locate a canone concordato sulla base di accordi territoriali ai sensi della Legge 09/12/98, n.431 (“contratti concordati”) e stabiliva per tali immobili e per l'anno 2024 l'aliquota dello 1,06%;

RITENUTO di prevedere ai sensi del comma 754, della L. n. 160/2019, un'aliquota agevolata pari allo 0,6% a favore di coloro che metteranno a disposizione del Programma regionale Patto per la Casa, i fabbricati ad uso abitativo, e relative pertinenze, che saranno locate, per mezzo di ACER Reggio Emilia, mediante contratti concordati ex L. n.431/1998;

POSTO CHE che l'adozione di un' aliquota agevolativa pari allo 0,6% per la fattispecie sopra descritta rispetto alla vigente aliquota del 1,06% comporta una riduzione di gettito, stimata sulla base di un numero presunto di adesioni al programma regionale Patto per la casa, quantificata in € 1874,16;

DATO ATTO che nella seconda Variazione al Bilancio di Previsione 2024, che e' stata adottata contestualmente nella odierna seduta consiliare, è stata data copertura alla prevista riduzione al gettito presunto IMU per l'anno 2024 , conseguente all'applicazione dell'aliquota agevolata relativa all'adesione del Comune di Viano al Programma regionale Patto per la Casa, quantificata presuntivamente in € 1874,16;

PREMESSO che l'articolo 172 del Testo unico degli Enti Locali stabilisce che al Bilancio di

previsione sono allegati i seguenti documenti: “... *omissis*... e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi...omissis...”;

PRESO ATTO :

- del dettato dell'art.1, comma 169, della legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), ove il legislatore conferma che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti stessi e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ;
- dell'art.151, comma 1, del Testo unico il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo, ma che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- dell'art.1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023, adottato d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, pubblicato sulla Gazzetta n.303 del 30 dicembre 2023, che differisce al 15 marzo 2024 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;
- del dettato dell'art. 13, comma 5 bis, del D.L. 4/2022 “*In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile*”, in base al quale gli enti locali che approvano le delibere tariffarie dei tributi di propria competenza dopo l'approvazione del proprio bilancio di previsione, ma comunque entro il termine nazionale di approvazione, possono procedere ad una variazione del bilancio per il recepimento delle variazioni tariffarie e non sono obbligati alla riapprovazione del bilancio stesso.

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni più sopra esposte:

- di prevedere l'introduzione di aliquota IMU agevolata a favore di coloro che metteranno a disposizione del Programma regionale Patto per la Casa, i fabbricati ad uso abitativo, e relative pertinenze, che saranno locate, per mezzo di ACER Reggio Emilia, mediante contratti concordati ex L. n.431/1998;
- di confermare per l'anno 2024 le aliquote IMU approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 21 dicembre 2023;
- di stabilire apposita aliquota pari allo 0,6% per le abitazioni, e relative pertinenze, locate, mediante contratti concordati sulla base di accordi territoriali ai sensi della Legge n.431/1998, in adesione al Patto per la Casa Emilia Romagna in attuazione del relativo Programma regionale, con il supporto di ACER- Azienda Casa Emilia Romagna-

PRESO ATTO:

- dell'art.13, commi 15 e 15 bis, del Decreto Legge n.201/2011, convertito in Legge n.214/2011, che disciplinano l'obbligo di trasmissione al MEF e le modalità di pubblicazione sul relativo sito informatico delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;
- dell'art.13, comma 13-bis del d.l. 201/2011, in base al quale a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale propria, devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nell'apposito sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. n.360/1998 e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze; l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Gli atti relativi sono applicabili dal 1 gennaio dell'anno cui si riferiscono a condizione che la pubblicazione sul sito internet sopra descritto avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Responsabile del 2° Servizio – in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole del Responsabile del 2° Servizio per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che l'atto comporta;

ACQUISITO il parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del Testo Unico degli Enti locali;

VISTI:

- il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie comunali;
- il vigente Statuto Comunale;

UDITI i seguenti interventi:

Il Consigliere Campani chiede se nel testo della norma, per quanto riguarda le categorie catastali dell'immobile ad uso abitativo in questo tipo di fabbricato sfitto, rientrano tutte le categorie dei fabbricati a uso abitativo quindi in particolare A2 A3 A4 A7 A8 o se sono esentati gli A7 e gli A8 come sono esentati da qualsiasi tipo di agevolazione, Chiede se questa norma vada ad abbassare l'IMU su tutti gli immobili di tutte le categorie catastali o solo sulle tre di tipo economico;

L' Assessore Ferrari risponde parzialmente alla domanda;

Il Sindaco interviene confermando che è specificamente riportato che non rientrano nella casistica gli immobili accatastati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Tutti gli interventi sono stati registrati

<https://www.comune.viano.re.it/it/news/registrazione-del-consiglio-comunale-del-29-02-2024> .
e sono parte integrante di questo provvedimento;

ESEGUITA la seguente votazione:

presenti 11, votanti 11, voti favorevoli 11, voti contrari 0, voti astenuti 0;

D E L I B E R A

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) DI CONFERMARE per l'anno 2024 le aliquote IMU approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 21 dicembre 2023

3) DI INTRODURRE IN AGGIUNTA un'aliquota IMU agevolata pari allo 0,6 % per le abitazioni, e relative pertinenze, locate, mediante contratti concordati sulla base di accordi territoriali ai sensi della Legge n.431/1998, in adesione al Patto per la Casa Emilia Romagna in attuazione del relativo Programma regionale, con il supporto di ACER- Azienda Casa Emilia Romagna-a favore di coloro che metteranno a disposizione del Programma regionale Patto per la Casa, i fabbricati ad uso abitativo, e relative pertinenze, locate mediante contratti concordati sulla base di accordi territoriali ex L. n.431/1998, con il supporto di ACER – Azienda Casa Emilia Romagna;

4) DI PRENDERE ATTO che per l'anno 2024 sono RICONFERMATE le aliquote IMU approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 21 dicembre 2023 e si aggiunge la presente agevolazione come riepilogato di seguito nelle aliquote seguenti:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): **0,55%**;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **0,10%**;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati **esenti ai sensi dell'art.1 comma 751 L. 160/2019**;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **1,06%**;

- **aliquota pari allo 0,6%** per le abitazioni, e relative pertinenze, locate, mediante contratti concordati sulla base di accordi territoriali ai sensi della Legge n.431/1998, **in adesione al Patto per la Casa Emilia Romagna** in attuazione del relativo Programma regionale, con il supporto di ACER- Azienda Casa Emilia Romagna;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **1,06%**;
- aree fabbricabili: aliquota pari al **1,06%**.

5) DI DARE ATTO che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.1, comma 169, della legge 296/2006, e visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 22/12/2023 (differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione), ha effetto dal 1° gennaio 2024;

6) DI DARE ATTO che nella seduta di consiglio Comunale in data odierna e' stata adottata Variazione al Bilancio di Previsione 2024, con previsione di una riduzione al gettito presunto IMU per l'anno 2024, conseguente all'introduzione dell'aliquota agevolata relativa all'adesione del Comune di Viano al Programma regionale Patto per la Casa, quantificata presuntivamente in € 1874,16;

7) DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero delle Finanze ai sensi dell'art.13, commi 15 e 15 bis, del D.L. n.201 del 2011, della Circolare n.2/df del 22 novembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Decreto 20/07/2021 del MEF adottato di concerto con il Ministero dell'Interno;

8) DI TRASMETTERE copia del presente atto deliberativo al Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario- Bilancio e Tributi per gli adempimenti di competenza e per le scadenze previste dalla normativa in materia.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti

D E L I B E R A

ESEGUITA la seguente votazione:

presenti 11, votanti 11, voti favorevoli 11, voti contrari 0, voti astenuti 0;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

S I R E N D E N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la Dott.ssa Roberta Bettinsoli, Funzionario Responsabile del 2° Servizio – Finanziario Bilancio e Tributi ;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso;

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto come segue

Il Sindaco
Nello Borghi

Il Vice Segretario
Cristina Ghidoni